TRATTATO DI ESTRADIZIONE ITALO-PANAMENSE DEL 7 AGOSTO 1930

Art. 2 (Approvazione)

La presente legge entrera' in vigore il primo giorno del Mese successivo a quello nel quale e' avvenuto lo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 17 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Grandi - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Versione in vigore dal 9 giugno 1931, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione italo-panamense del 7 agosto 1930
Estremi	Legge 17 aprile 1931, n. 518
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-italo-panamense-del-7-agosto-1930/approvazione-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it